

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11023 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: RUBINO LINA

Data pubblicazione: 09/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 25221-2016 proposto da:

NAPOLETANO GIOVANNI, e NAPOLETANO MONIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL CASALE
STROZZI n.33, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LUIGI
BANDINU, rappresentati e difesi dall'avvocato BACHISIO
MELE;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE CAGLIARI;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 561/2016 della CORTE D'APPELLO di
CAGLIARI, depositata il 28/06/2016;

10628
18

C. 1/18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Napoletano Giovanni e Napoletano Monia propongono cinque motivi di ricorso per cassazione illustrati da memoria nei confronti del Comune di Cagliari, in relazione alla sentenza n. 561 del 2016, depositata dalla Corte d'Appello di Cagliari il 19 luglio 2016, notificata a mezzo p.e.c. il 2.8.2016.

I ricorrenti evocavano in giudizio il Comune di Cagliari, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per la morte di Antonio Napoletano, rispettivamente figlio e fratello delle parti, avvenuta allorchè questi, alla guida di un motociclo, perdeva il controllo del mezzo dopo aver impattato con una buca sul fondo stradale, di difficile visibilità.

Il tribunale rigettava la domanda, ritenendo che gli attori non avessero adeguatamente provato la dinamica del sinistro ed in particolare l'esistenza di un dislivello sul fondo stradale, la sua consistenza e l'apporto causale di questo nella perdita di controllo del mezzo da parte del motociclista.

Il giudice di appello, dopo aver espletato l'attività istruttoria negata in primo grado, aver acquisito gli atti del procedimento penale e aver fatto redigere una consulenza tecnica sulla dinamica del sinistro, rigettava comunque l'appello dei parenti della vittima, ritenendo che il nesso causale tra la presenza della buca e la perdita di controllo del mezzo fosse stato interrotto dalla condotta

imprudente del motociclista, che viaggiava ad una velocità eccessiva in relazione allo stato dei luoghi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 *bis* e 375 cod. proc. civ., su proposta del relatore, in quanto ritenuto manifestamente infondato.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

I primi tre motivi sono inammissibili, perché direttamente denunciano una errata valutazione delle prove e della consulenza tecnica, invitando implicitamente la corte a compiere un nuovo accertamento in fatto, attività estranea all'oggetto del giudizio di cassazione.

Con il quarto e il quinto motivo i ricorrenti si dolgono della violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., in quanto non sarebbe stata valorizzata la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sussistente anche a fronte di modalità di utilizzo della stessa improprie o colpose, e laddove è stato escluso il concorso di colpa dell'ente proprietario, pur in presenza di una violazione dell'obbligo di custodia, che i ricorrenti riconducono alla esistenza del dislivello sul fondo stradale.

Tuttavia, sotto una apparente denuncia di violazione di norme di legge, anche queste censure dissimulano censure in fatto, perché denunciano non una violazione da parte della corte d'appello dei canoni di giudizio astrattamente utilizzabili in tema di responsabilità per custodia della pubblica amministrazione, ma la

violazione della applicazione di essi fatta in concreto dalla corte d'appello, in relazione alle risultanze istruttorie.

A ciò si aggiunga che la valutazione della corte d'appello in ogni caso è netta ed esente da violazioni di legge, atteso che essa ha ritenuto, sulla base di tutte le risultanze istruttorie, che la condotta del motociclista sia stata talmente imprudente, e la sua andatura elevata inadeguata allo stato dei luoghi, da recidere qualsiasi nesso causale tra l'esistenza di un dislivello sul fondo stradale e il danno : essa non ha ommesso di considerare l'eventualità quanto meno di un concorso di colpa in capo all'ente tenuto alla custodia della strada, ne ha escluso la configurabilità in concreto sulla base del fattore causale dominante costituito dalla condotta imprudente del motociclista, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che afferma che in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità (come in sé una sede stradale), dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Cass. n.11526 del 2017, che ben definisce il bilanciamento tra la responsabilità dell'ente tenuto alla custodia del bene per le

situazioni di pericolo create dal o sul bene stesso, e l'obbligo di cautela che grava comunque sul fruitore del bene).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo l'intimato svolto attività difensiva in questa sede.

Atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, ed in ragione della soccombenza della ricorrente, la Corte, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione l'8 novembre 2017

Il Presidente

dott.ssa Adelaide Amendola

